

Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - trasferimento d'azienda

Presupposti - Rapporto contrattuale tra l'imprenditore uscente e quello subentrante - Necessità - Esclusione - Effetti.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 24207 del 29/08/2025 (Rv. 676192 - 01) In conseguenza del trasferimento di azienda - che si configura in tutti i casi in cui, ferma restando l'organizzazione del complesso dei beni destinati all'esercizio dell'attività economica, ne muta il titolare in virtù di una vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso ampio, senza che sia necessario un rapporto contrattuale diretto tra l'imprenditore uscente e quello subentrante nella gestione e potendo, quindi, avvenire il trasferimento in due fasi, per effetto dell'intermediazione di un terzo -, i rapporti di lavoro proseguono con il nuovo titolare, senza necessità del consenso dei prestatori, con l'effetto che ogni lavoratore può far valere nei confronti della parte datoriale subentrante i diritti precedentemente maturati ed esercitabili nei confronti del cedente.